

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 30 aprile 2020

tra
Poste Italiane S.p.A.
anche in rappresentanza di Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., EGI
S.p.A., BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, Postel S.p.A., Postepay S.p.A.
e
SLC-CGIL, SLP-CISL, UILposte, FAILP-CISAL, CONFSAL Comunicazioni e
FNC UGL Comunicazioni

Premesso che:

- Il 21 febbraio 2020 sono stati accertati sul territorio italiano i primi casi di contagio da Coronavirus;
- Il rapido diffondersi dell'epidemia ha indotto il Governo ad adottare misure via via più restrittive nell'intento di contenere il numero di contagi per salvaguardare la salute della popolazione;
- L'aggravarsi della situazione ha reso necessario, anche per il Gruppo Poste Italiane, individuare misure coerenti con le disposizioni governative;
- Il confronto tra Azienda e Organizzazioni Sindacali ha consentito di analizzare le diverse problematiche insorte in un contesto di dialettica costruttiva, volta ad individuare le soluzioni più idonee per i lavoratori e per il servizio che Poste Italiane, seppure in un momento di crisi nazionale ed internazionale, ha continuato a garantire.
- Con specifico riferimento ai temi della sicurezza e della protezione dei lavoratori, le Parti hanno costituito il Comitato previsto dal Protocollo siglato da Governo e Parti Sociali in data 14 marzo 2020, integrato dal Protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020;
- Nonostante le difficoltà negli approvvigionamenti rilevate sul mercato nazionale ed internazionale, le Parti hanno condiviso la necessità che tutti i siti produttivi fossero dotati dei dispositivi di protezione per garantire che le attività lavorative fossero svolte in sicurezza. A tal fine sono state predisposte: le misure per il distanziamento interpersonale tra i lavoratori, le forniture di mascherine e guanti (anche attraverso l'acquisizione tempestiva dei c.d. "spazi aerei" sui voli provenienti dai paesi produttori), l'installazione di schermi in plexiglass in tutti gli uffici postali privi di blindatura e nelle accettazioni dei siti di PCL;

- Anche a seguito delle evidenze emerse nell'ambito del Comitato è stata rafforzata l'attività di sanificazione di tutte le strutture operative e di tutti gli uffici nonché la progressiva sanificazione di tutti i mezzi della flotta aziendale;
- In maniera congiunta, inoltre, le Parti hanno favorito la promulgazione e la piena applicazione della normativa di emergenza che ha consentito la consegna della posta a firma direttamente in cassetta al fine di evitare contatti tra i portalettere e i clienti destinatari;
- Nei grandi centri sono stati installati termoscanter per la rilevazione della temperatura del personale, dei fornitori e di chiunque acceda ai locali aziendali;
- Si è proceduto, quindi, in modo particolare per le attività di staff e, comunque, per tutte le attività remotizzabili, all'attivazione del regime di lavoro agile;
- L'attività nei settori produttivi è stata parzialmente rimodulata al fine di limitare i servizi erogati e, compatibilmente con le disposizioni governative, contenere la necessità di presidio;
- E' stata sottoscritta una specifica convenzione con l'Arma dei Carabinieri per l'erogazione della pensione a persone anziane impossibilitate a recarsi presso gli Uffici Postali;
- Le misure adottate rendono necessario individuare gli strumenti utilizzabili per far fronte alle diverse tipologie di assenza del personale (quarantena, assenze per chiusura scuole, sospensione dell'attività lavorativa, ecc.);
- Le Parti, considerata la gravità della situazione in corso, condividono la necessità di ricorrere a tutti gli strumenti resi attualmente disponibili dalla normativa vigente nonché a quelli che dovessero essere resi tali a seguito di ulteriori provvedimenti da parte delle autorità competenti.

si conviene quanto segue:

- a) In merito alle assenze del personale nei cui confronti sia stato disposto il rispetto di un periodo di quarantena sulla base di provvedimenti delle autorità competenti (Sindaci, Prefetti, ASL) ovvero su indicazione del medico curante, si procederà - in coerenza con le disposizioni del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cd Cura Italia) - al riconoscimento del trattamento economico di malattia. Nelle more di un auspicabile intervento del Legislatore o, comunque, delle indicazioni operative da parte dei competenti Ministeri o dell'INPS, l'eventuale certificazione medica attestante il periodo di quarantena, ma priva del riferimento al provvedimento dell'Autorità Sanitaria, determinerà comunque

il riconoscimento del trattamento economico di malattia ed il periodo sarà escluso dal comparto.

Con riferimento alle realtà del paese maggiormente colpite dall'emergenza (Lombardia in particolare), nei casi in cui la sospensione temporanea dell'attività lavorativa sia stata determinata dall'osservanza - in accordo con l'Azienda - di un periodo di quarantena derivata da Ordinanze Prefettizie, dei Comuni o delle Regioni, per la copertura delle relative giornate si farà ricorso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà. Analogamente, nei casi in cui, in assenza di certificazione medica, la sospensione delle attività si sia determinata per l'osservanza di una quarantena disposta telefonicamente dalle Autorità Sanitarie, si ricorrerà alle prestazioni del Fondo, sulla base di una dichiarazione di responsabilità resa dal lavoratore ai sensi del DPR 445/2000; resta fermo che l'Azienda convertirà immediatamente il titolo di assenza a fronte delle indicazioni ministeriali che dovessero intervenire in tal senso.

Verranno invece assimilate a periodi di ricovero le assenze dal servizio del personale, la cui attività lavorativa non possa essere svolta in modalità di Lavoro Agile, che a causa delle proprie specifiche condizioni di salute sia esposto a particolari rischi in caso di contagio, al ricorrere dei presupposti richiesti dalle disposizioni legislative in materia. L'Azienda si impegna inoltre ad individuare possibili soluzioni nei confronti dei lavoratori che, al di fuori delle situazioni espressamente disciplinate dalla legge, si trovino in "condizione di fragilità" certificata dal medico di base; in via residuale, tale condizione potrà essere attestata dal medico competente territoriale, cui il lavoratore si rivolga su base volontaria ai fini della valutazione documentale del proprio quadro clinico rispetto alla diffusione del COVID-19, in coerenza con l'apposita procedura predisposta in accordo con il Medico Competente Coordinatore.

- b) Per le altre assenze a diverso titolo comunque riconducibili all'emergenza COVID-19, i dipendenti potranno accedere alle misure previste in loro favore dal suindicato D.L. n. 18/2020 (cd Cura Italia), convertito con Legge n. 27 del 24 aprile 2020, al ricorrere dei relativi presupposti (a titolo esemplificativo estensione del numero di permessi mensili ex art. 33, comma 3, Legge n. 104/92, congedo parentale straordinario indennizzato o non retribuito, ecc.).
- c) Per il personale nei cui confronti sia stata disposta la riduzione/sospensione della attività da parte dell'Azienda, si procederà all'attivazione del Fondo di

Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Gruppo Poste Italiane, ai fini dell'erogazione della prestazione ordinaria di cui all'Art. 5, comma 1, lett. A, punto2), del relativo regolamento. Nel caso in cui le risorse del Fondo dovessero risultare insufficienti a consentire l'erogazione del trattamento di integrazione salariale nei confronti di tutti i lavoratori interessati e/o per tutta la durata della sospensione dell'attività, le Parti valuteranno la possibilità di ricorrere alle prestazioni della Cassa Integrazione. L'Azienda integrerà la prestazione erogata dal Fondo fino al raggiungimento del 100% della retribuzione ordinariamente spettante a ciascun lavoratore per ogni giornata di effettiva sospensione/riduzione dell'attività.

I periodi di sospensione dell'attività lavorativa sono utili ai fini previdenziali, alla maturazione dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive e del TFR, nonché alle quote di Premio di Risultato, al sussistere delle condizioni previste dalle intese tempo per tempo vigenti. I suddetti periodi, inoltre, non verranno computati ai fini delle graduatorie per la mobilità volontaria.

Gli importi corrispondenti alla prestazione del Fondo, unitamente all'integrazione a carico Azienda, verranno anticipati dall'Azienda stessa a garanzia della continuità della erogazione della retribuzione a beneficio dei lavoratori interessati.

- d) In caso di esaurimento di tutti gli strumenti di integrazione salariale accessibili, si ricorrerà ai permessi retribuiti da recuperare entro il 30 settembre 2021, nel limite massimo di 144 ore pro capite, ferma restando la possibilità dei lavoratori di optare per corrispondenti periodi di ferie, PIR, festività soppresse.
- e) Con riferimento alle prime 36 ore di sospensione/riduzione temporanea dell'attività lavorativa, le Parti hanno sottoscritto in data odierna un accordo finalizzato ad ottenere una modifica al regolamento del Fondo affinché se ne preveda la copertura a carico del Fondo medesimo.
Le Parti concordano comunque di incontrarsi all'esito del pronunciamento del Ministero competente, per un esame complessivo e conclusivo della materia.
- f) Analogamente, si ricorrerà alle prestazioni ordinarie di cui all'Art. 5, comma 1, lett. A, punto2) del Fondo di Solidarietà per le giornate di sospensione dell'attività disposte dall'Azienda per l'effettuazione degli interventi di

sanificazione ovvero per la mancanza dei dispositivi necessari a garantire lo svolgimento in sicurezza della prestazione lavorativa.

Con riferimento a quest'ultima fattispecie, l'Azienda si impegna ad effettuare entro il prossimo mese di maggio una mappatura dei casi su tutto il territorio nazionale che sarà oggetto di specifico approfondimento nel corso di un incontro utile a verificare l'entità del fenomeno.

- g) Per il personale che abbia chiesto di astenersi dalla prestazione lavorativa per l'accudimento dei figli minori di 14 anni, in ragione della sospensione dei servizi scolastici, ovvero per difficoltà derivanti dalla soppressione dei mezzi di trasporto necessari per raggiungere il luogo di lavoro o per la rilevante distanza tra il luogo di residenza e quello di lavoro, oppure per la presenza nel nucleo familiare di soggetti conviventi con condizioni di salute, accertate dal medico pubblico, che li espongono a particolari rischi in caso di contagio, si ricorrerà ai permessi retribuiti da recuperare entro il 30 settembre 2021, nel limite massimo di 144 ore pro capite. Resta ferma la possibilità per i lavoratori interessati di optare per un corrispondente periodo di ferie, PIR, festività sopresse.

Per tali fattispecie ed in particolare con riferimento alle necessità di accudimento dei figli minori di 14 anni in ragione della sospensione dei servizi scolastici, le Parti condividono la necessità di monitorare costantemente l'evoluzione delle determinazioni governative sul tema per l'individuazione di ulteriori eventuali strumenti di sostegno nonché di verificare nelle sedi competenti la possibilità di copertura delle suddette assenze ad altro titolo.

- h) Fermo restando quanto condiviso con l'accordo siglato in data 11 settembre 2019 in tema di cessione solidale delle ferie, le Parti convengono di incontrarsi entro il mese di maggio p.v. per definire modalità ad hoc per applicare il suddetto istituto nell'attuale fase di emergenza a sostegno dei colleghi che si trovino in particolari difficoltà, in quanto genitori di figli di età inferiore a 14 anni interessati dalla sospensione dei servizi scolastici ovvero familiari conviventi con soggetti in condizioni di immunodepressione ovvero in quanto essi stessi interessati da condizioni di fragilità riconosciuta dal medico competente.

- i) L'Azienda garantisce che con le spettanze del mese di aprile 2020 è stato erogato il bonus da 100 Euro previsto ai sensi dell'art.63 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 (cd Cura Italia) riservato ai lavoratori che hanno garantito la prestazione lavorativa presso la sede di lavoro. Eventuali disallineamenti che dovessero emergere, saranno oggetto di conguaglio sulle competenze del prossimo mese di maggio. Con riferimento ai lavoratori con contratto a tempo determinato, si procederà al pagamento sempre nel mese di maggio, a valle delle verifiche dei sui redditi 2019.
- j) Le Parti firmatarie della presente intesa, infine, ritengono necessario definire momenti di aggiornamento e verifica mensili ovvero con frequenza diversa in caso di richiesta di una delle medesime Parti firmatarie, per monitorare congiuntamente l'evoluzione del fenomeno epidemiologico e i suoi impatti sulla attività lavorativa del Gruppo Poste.

per **Poste Italiane S.p.A.:** per le **OO.SS.:**

Salvatore Cocchiario (originale firmato)	SLC-CGIL - N. Di Ceglie; G. Di Guardo; M. Tomassini (originale firmato)
Francesco Ferrari (originale firmato)	SLP-CISL - G. Marinaccio; V. Cufari; N. Oresta (originale firmato)
Ilaria Giorgia Calabritto (originale firmato)	UILposte - P. Esposito; P.Giordani (originale firmato)
Andrea Voltolina (originale firmato)	FAILP-CISAL - S. Fasciana; G. Tabacchini; M. Moriccioni (originale firmato)
	CONFSAL-COM.NI - G. Duranti; A. Trizzino (originale firmato)
	FNC UGL Com.ni M.Vannoli; L.Nemesi; G. Surace (originale firmato)